



COMUNE DI PIADENA

(Provincia di Cremona)

(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI ED ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE (DE.CO.)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 59 del 21/12/2009

Modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 30/09/2015

IL VICESINDACO
f.to Elisa Castelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scoma dott. Maurizio

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Consiglio Comunale di Piadena (provincia di Cremona) individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari e artigianali, nonché i prodotti che rappresentano vanto del territorio comunale e quindi sono meritevoli di essere valorizzati. Assume altresì adeguate iniziative a favore di fiere e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono meritevoli di valorizzazione.

Ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Piadena, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.

Verificato che numerose sentenze della Corte europea di Giustizia (tra cui la cosiddetta Exportur del 10 novembre 1992 sul torrone di Alicante e quella del 7 novembre 2000 sulla birra Warsteiner nella quale si chiarisce che l'applicazione del Regolamento CE 2081 del 1992 va limitato ai casi nei quali *esiste un nesso diretto fra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto da un lato, e la sua origine geografica specifica dall'altro*) non impediscono la formulazione di strumenti come quello della Denominazione Comunale, il Consiglio comunale stabilisce quindi, come strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini, la Denominazione Comunale, DE.CO., ed il Comune di Piadena, quale detentore del marchio collettivo geografico, garantirà l'origine, la natura e la qualità dei prodotti determinati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, punto 1 del D. Lgs. n. 30 del 10.02.2005.

Articolo 2 – Ambito dell'intervento comunale

L'azione del Comune di Piadena si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari o artigianali e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, qui definito Registro DE.CO.;
- b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e tradizionale;
- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari o artigianali;
- e) di stimolare ed attivare la creazione di marchi collettivi geografici a favore delle produzioni agroalimentari o artigianali tradizionali;
- f) di rilasciare ai soggetti che aderiranno al progetto la possibilità di fregiarsi del termine *Denominazione Comunale di Piadena*, unicamente al fine di attestare l'origine e le caratteristiche del prodotto denominato, attraverso la valutazione di apposita commissione nominata dalla Giunta comunale, con i limiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Istituzione della DE.CO.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente regolamento, è istituita la DE.CO.
2. La DE.CO. attesta l'origine dei prodotti, il loro legame storico-culturale con il territorio comunale e con la popolazione locale; essa inoltre agisce come efficace strumento promozionale del Comune di Piadena, nell'ottica più vasta di un programmazione intesa a favorire lo sviluppo civile e socio-economico del territorio.
3. L'istituzione della DE.CO. è finalizzata a:
 - a) salvaguardare i prodotti agro-alimentari, silvo-pastorali e artigianali legati alla cultura popolare e che come tali si identificano con gli usi e le tradizioni locali;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni e il patrimonio culturale della popolazione locale;
 - c) conservare la qualità e i sapori legati alle produzioni tipiche.
4. La DE.CO. non costituisce un marchio di qualità, ma attesta che l'origine geografica dei prodotti individuati coincide con il territorio di Piadena.
5. La DE.CO. e il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Piadena e qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 4 – Istituzione del Registro DE.CO.

1. I prodotti tipici del territorio del Comune di Piadena che ottengono il riconoscimento del marchio DE.CO. sono registrati in apposito registro pubblico.
2. L'iscrizione nel registro attesta l'origine locale del prodotto e garantisce che composizione e modalità di produzione rispondano a quanto previsto nell'apposito disciplinare, secondo la relativa scheda identificativa.
3. Il registro DE.CO. riporta, in ordine cronologico di riconoscimento, i prodotti a denominazione comunale (DE.CO.). Nel registro sono altresì indicate le imprese che hanno titolo ad utilizzare la DE.CO. in quanto i loro prodotti rispondono ai disciplinari e alle indicazioni delle schede descrittive adottate.
4. Nel Registro DE.CO. devono essere indicati gli estremi della deliberazione di Giunta comunale con la quale si dispone l'iscrizione di prodotti e imprese, e le eventuali successive modificazioni.
5. L'iscrizione nel registro può essere concessa per:
 - a) i prodotti agroalimentari (carni fresche di qualsiasi specie animale e relative preparazioni; salse e condimenti; formaggi e altri prodotti derivati dal latte; prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria; preparazioni di pesci e crostacei; prodotti di origine animale; distillati e liquori);
 - b) i prodotti del settore silvo-pastorale;
 - c) i prodotti dell'artigianato locale.
6. L'elenco di cui al comma precedente ha carattere indicativo e non esaustivo; pertanto possono ottenere l'iscrizione al registro DE.CO. anche altri prodotti che possiedono i requisiti richiesti per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento.
7. La DE.CO. può essere concessa, per lo stesso prodotto, a più imprese diverse se in possesso dei richiesti requisiti; analogamente, la stessa impresa può ottenere la DE.CO. per più prodotti diversi.

Art. 5 – Logo DE.CO.

Per riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.

Art. 6 – Requisiti richiesti per l'attribuzione della DE.CO.

1. Possono ottenere l'attribuzione della DE.CO. i prodotti e le specialità strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, la cui produzione avviene secondo gli usi tradizionali nell'ambito del territorio del Comune di Piadena, utilizzando ingredienti genuini e di qualità, ammessi dalla normativa vigente.
2. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché tutte le altre disposizioni inerenti la disciplina igienico-sanitaria.
3. Gli ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti e materia prima, devono essere prodotti nel rispetto delle norme che regolano il settore agro alimentare, delle disposizioni relative alla lotta antiparassitaria e delle norme comunitarie in materia di produzione, qualità e commercializzazione dei prodotti alimentari.
4. E' assolutamente vietato l'utilizzo di prodotti transgenici o di O.G.M. (organismi geneticamente modificati), sia direttamente e sia come ingredienti di altri prodotti finali.
5. Nei disciplinari di produzione dei singoli prodotti trasformati e delle preparazioni gastronomiche, così come approvati ai sensi del presente regolamento e sulla base delle specifiche tradizioni, sarà di volta in volta indicato se uno o più ingredienti possono provenire da aree diverse del territorio comunale.

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

1. L'istanza con cui si chiede l'attribuzione della DE.CO. deve essere corredata da adeguata documentazione che evidenzia le caratteristiche del prodotto, la composizione ed il processo di produzione, comprese tutte quelle informazioni ritenute utili al fine di ottenere il riconoscimento richiesto. In particolare, si dovrà indicare:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà necessariamente rientrare nell'ambito del territorio comunale di Piadena);
 - c) le caratteristiche del prodotto;
 - d) i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti), secondo gli usi tradizionali consolidati e riconosciuti;
 - e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la lavorazione, preparazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti;
 - f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
2. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro DE.CO. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 9, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. La Commissione, ai fini dell'adempimento di quanto di competenza e ove lo ritenga necessario, può eseguire sopralluoghi ai locali di produzione, controlli su attrezzature e impianti e richiedere ulteriori informazioni.
4. Sulla base della documentazione che corredata l'istanza e degli altri elementi informativi raccolti e indagati, la Commissione accerta il possesso delle caratteristiche richieste per l'iscrizione nel registro DE.CO. e predispone, per ciascun prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa con l'indicazione delle peculiarità specifiche, ovvero, ove lo ritenga opportuno, un disciplinare di produzione.
5. Dopo aver completato la fase istruttoria, la Commissione presenta le proprie proposte alla Giunta comunale, alla quale è demandata la decisione in merito alla iscrizione dei prodotti

nel registro DE.CO. e alla contestuale approvazione delle schede identificative o dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

6. L'accoglimento della richiesta di iscrizione al registro DE.CO. non comporta alcun onere ed è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa del prodotto, o del relativo disciplinare di produzione, e modello del logo.

Articolo 8 – Attività di promozione

L'Amministrazione comunale assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. In particolare, nel quadro dei propri programmi editoriali e di comunicazione, si affida ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.

L'Amministrazione comunale ricerca inoltre forme collaborative con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari tradizionali ed in linea con la tutela ambientale, al fine di promuovere la Denominazione Comunale.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo –giunta e sindaco- forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura locale riferita alle attività agroalimentari e/o artigianali.

Art. 9 – Commissione comunale per la DE.CO.

1. La valutazione delle istanze di iscrizione al registro DE.CO. e le conseguenti determinazioni competono ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale, in seno alla quale deve essere prevista, di norma, la presenza di rappresentanti delle categorie produttive, che siano espressione del mondo del lavoro e delle professioni, ma anche del mondo artistico ed intellettuale, di modo che detta Commissione possa essere rappresentativa di tutte le energie creative espresse dalla comunità di Piadena.
2. La Commissione è composta da un numero di 5 membri, compreso il Sindaco (o suo delegato) che la presiede, che ne è componente di diritto.
3. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità e/o di comprovata esperienza in relazione allo specifico argomento trattato.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, opera validamente in presenza della maggioranza dei componenti e assume decisioni a maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un suo componente su designazione del Presidente.
6. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo

1. L'utilizzo della scritta "DE.CO." e del relativo logo identificativo viene concesso gratuitamente dal Comune alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, che assumono l'impegno di rispettare le disposizioni di cui ai punti successivi.
2. L'uso del logo può essere concesso anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti DE.CO., quando ne facciano richiesta.

3. Al concessionario viene riconosciuta la facoltà di riprodurre il logo DE.CO. nel numero e con le dimensioni che gli necessitano per lo svolgimento della sua attività, a condizione che il logo riprodotto sia fedele all'originale e riporti data e numero di iscrizione al registro DE.CO..
4. Il concessionario ha altresì l'obbligo di esporre il logo DE.CO. in modo tale che lo stesso abbia adeguata e chiara visibilità nei locali dove si esercita l'attività di impresa. Analoga visibilità deve essere garantita sulle confezioni e sugli imballaggi utilizzati per la vendita del prodotto.
5. L'utilizzo del logo deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
6. Il Comune di Piadena, in quanto proprietario del logo, può utilizzare lo stesso in ogni occasione, circostanza e luogo, quando ciò sia ritenuto idoneo, utile e opportuno dall'Amministrazione.
7. L'uso del logo non è consentito da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione comunale di Piadena si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del logo e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a marchio DE.CO., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
2. Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a propria tutela, l'Amministrazione comunale può revocare la concessione della DE.CO., con conseguente cancellazione dal relativo registro, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento;
 - c) rifiuto dell'impresa a consentire controlli da parte dell'Amministrazione;
 - d) perdita dei requisiti richiesti;
 - e) uso difforme o improprio del logo DE.CO.;
 - f) violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - g) accertamento di frodi alimentari.

Art. 12 – Rinvio alle norme statali e regionali

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 13 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Allegato al “Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari ed artigianali tradizionali locali. Istituzione della denominazione comunale (DE.CO.)”.

Logo DE.CO. di cui all’art. 5

IMMAGINE MARCHIO

